



CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA



CITTÀ DI LIMBIATE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 14/11/2024





SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità.....	pag. 4
Art. 2 – Oggetto ed ambito di applicazione.....	pag. 4
Art. 3 – Definizioni.....	pag. 5
Art. 4 – Vigilanza.....	pag. 5

TITOLO II

SICUREZZA URBANA, INCOLUMITÀ PUBBLICA E DECORO

Art. 5 – Sicurezza urbana.....	pag. 6
Art. 5 <i>bis</i> – Zone di particolare rilevanza ove opera l'ordine di allontanamento.....	pag. 6
Art. 5 <i>ter</i> – Divieti di occupazione e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento.....	pag. 7
Art. 6 – Divieto di bivacco.....	pag. 7
Art. 7 – Consumo di bevande alcoliche.....	pag. 8
Art. 8 – Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	pag. 8
Art. 9 – Disciplina della mendicizia e della raccolta fondi.....	pag. 8
Art. 10 – Norme contro l'esercizio della prostituzione su strada.....	pag. 9
Art. 11 – Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni.....	pag. 10
Art. 12 – Pericolo di incendi ed esalazioni moleste. uso di prodotti ed attrezzature infiammabili.....	pag. 10
Art. 13 – Precauzioni per lo svolgimento di attività, comportamenti ed allestimenti svolgentisi a contatto dei luoghi pubblici.....	pag. 11
Art. 14 – Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche e private.....	pag. 11
Art. 15 – Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.....	pag. 12
Art. 16 – Occupazione di altri locali a fini abitativi.....	pag. 14
Art. 17 – Sgombero del ghiaccio e della neve.....	pag. 14
Art. 18 – Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri.....	pag. 14

TITOLO III

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 19 – Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico.....	pag. 15
Art. 20 – Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere.....	pag. 15
Art. 21 – Misure a tutela delle persone con ridotta mobilità.....	pag. 17
Art. 22 – Velocipedi - E - Bike - monopattini elettrici.....	pag. 17
Art. 23 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde pubblico.....	pag. 18
Art. 24 – Della tenuta dei cani e degli animali di affezione.....	pag. 19
Art. 25 – Recinzione, manutenzione dei terreni e del verde.....	pag. 20
Art. 26 – Utilizzo del suolo pubblico.....	pag. 20
Art. 27 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci su suolo pubblico.....	pag. 21
Art. 28 – Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti.....	pag. 22





TITOLO IV

TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 29 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone.....	pag. 22
Art. 30 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.....	pag. 23
Art. 31 – Rumori e schiamazzi in sede stradale.....	pag. 23
Art. 32 – Abitazioni private.....	pag. 24
Art. 33 – Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone.....	pag. 24

TITOLO V

ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 34 – Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa.....	pag. 25
Art. 35 – Negozi ed articoli per soli adulti.....	pag. 25
Art. 36 – Obblighi dei titolari degli esercizi commerciali.....	pag. 26
Art. 37 – Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dai negozi o in sede stradale.....	pag. 26
Art. 38 – Divieto di utilizzo dell'Immagine, dei contrassegni e dello stemma del Comune.....	pag. 27
Art. 39 – Artisti di strada.....	pag. 27
Art. 40 – Manifestazioni temporanee.....	pag. 28
Art. 41 – Raccolta indumenti e cose usate.....	pag. 28

TITOLO VI

SANZIONI

Art. 42 – Sistema sanzionatorio.....	pag. 29
Art. 43 – Reiterazione delle violazioni.....	pag. 29
Art. 44 – Sanzioni accessorie.....	pag. 29
Art. 45 – Sanzioni alternative.....	pag. 30

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 46 – Rinvio.....	pag. 31
Art. 47 – Abrogazione ed entrata in vigore.....	pag. 31



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Comune di Limbiate valorizza, attraverso ogni suo Organo ed Ufficio, la collaborazione con i Cittadini, per far sì che vengano affrontate e, ove possibile, risolte le situazioni di disagio sociale o le azioni che possano disturbare la civile convivenza e la sicurezza urbana.

Il Regolamento di Polizia Urbana, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico e secondo i principi contenuti nello Statuto, promuove e tutela la legalità attraverso la previsione di norme di condotta tese a favorire la prevenzione di ogni forma di condotta illecita e di fenomeni che limitano la libera fruibilità degli spazi pubblici e l'accessibilità delle infrastrutture. Inoltre persegue la finalità di tutelare la sicurezza ed il decoro urbano, la quiete pubblica, la convivenza civile e, più in generale, la tranquillità delle persone.

Il presente Regolamento è vigente su tutto il territorio comunale e reca, tra le novità principali, l'introduzione del cosiddetto "*Daspo Urbano*", la misura amministrativa introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 14/2017, modificato in seguito dal D.L. 113 del 2018 "sicurezza-immigrazione" che garantisce un'ulteriore misura di sicurezza sul territorio limbiatese.

Il Daspo Urbano mira, infatti, a contrastare le azioni che ostacolano la sicurezza e l'incolumità delle persone in determinati luoghi pubblici, tramite sanzioni o stabilendo il divieto di accesso in zone specifiche per quei soggetti che causano sistematici comportamenti molesti, oltre ad essere uno strumento utile per contrastare il degrado urbano che, molto spesso, non solo è causa ma anche conseguenza di varie forme di dispersione - e depressione - civica e sociale.

L'obiettivo del Regolamento di Polizia Urbana è, altresì, quello di attuare una significativa prevenzione dalla criminalità attraverso la promozione e la diffusione della cultura della legalità, anche al fine dell'eliminazione di quei fattori di marginalità e di esclusione sociale che rappresentano, molto spesso, linfa vitale per il proliferarsi di comportamenti predatori che minano l'efficienza della vivibilità e della decenza urbana.

Tutto ciò impone non solo la cura ed il rispetto del territorio da parte di chiunque, ma anche l'impegno civico di ciascuno nel garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento delle proprie attività quotidiane, lavorative e di cittadinanza attiva.

Le disposizioni del presente Documento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali, e sono complementari agli altri Regolamenti comunali in vigore, concorrendo all'attività di regolamentazione, di controllo ed alla vigilanza che non siano di specifica competenza di altre Forze dell'Ordine.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione

Le norme del presente Regolamento trovano applicazione - e sono efficaci - in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione.

Per spazio ed area pubblica si intendono le strade, i parchi, le piazze, i canali, e ogni altra area destinata ad uso pubblico, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed i luoghi o gli spazi destinati alla fruizione della comunità.

Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati, non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.

Per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, il Regolamento detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:





- a) sicurezza pubblica;
- b) qualità ed igiene dell'ambiente urbano;
- c) tutela della sicurezza e salute pubblica;
- d) tutela della quiete pubblica e privata;
- e) altre disposizioni particolari.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 – Definizioni

Nel presente Regolamento sono inseriti riferimenti a concetti, azioni e comportamenti per i quali valgono le seguenti definizioni:

Sicurezza urbana e pubblica incolumità intese come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree e dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;

Convivenza civile quale insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo al vivere comune dei cittadini nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle proprie attività;

Vivibilità, decoro e igiene pubblica intese come l'insieme degli atti che rendono fruibile l'ambito urbano nel rispetto del corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni;

Pubblica quiete la tranquillità e la pace della vita dei cittadini durante lo svolgimento delle loro occupazioni nonché durante il loro riposo.

E' considerato bene comune, in generale, lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata, le piazze, le strade, i corsi, i mercati pubblici;
- b) i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane pubbliche;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei contesti di cui sopra da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, salvo specifica disposizione e sempre nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

La normale e giornaliera fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni od autorizzazioni.

Quando si tratti, invece, di suolo o spazio di proprietà privata occorre il consenso del proprietario.

Le occupazioni temporanee, per le quali non occorre il rilascio del relativo permesso, devono limitarsi al tempo strettamente necessario allo scopo e non ostacolare od impedire il transito di veicoli e persone.

Art. 4 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti ed ufficiali del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle





materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e da specifica convenzione con la Città.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA, INCOLUMITÀ PUBBLICA E DECORO

Art. 5 - Sicurezza urbana

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

La violazione del presente divieto comporta l'applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 5 *bis* - Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento

1. Il Regolamento individua le aree urbane in cui insistono sedi istituzionali, plessi scolastici di ogni ordine e grado, in tutti i giardini pubblici, parchi e le aree a verde cittadine, in prossimità dei centri commerciali e delle attività commerciali di vicinato, in tutte le aree adibite a parcheggio, nelle vicinanze degli ospedali, delle case di riposo e degli edifici adibiti all'esercizio del culto religioso, nelle intersezioni stradali, nelle piazze, aree di trasporto pubblico locale, luoghi cimiteriali o comunque interessati da consistenti aggregazioni di persone, complessi monumentali o altri istituti, biblioteche, teatro comunale, strutture sportive, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20.02.2017, n. 14, come convertito dalla Legge 18.04.2017, n. 48.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, in particolare, nelle seguenti zone:

a) Area del centro storico (compresi i parcheggi e relative pertinenze) su cui insistono strutture ricettive quali la Biblioteca Comunale, il parco pubblico di Villa Mella e di Villa Attanasio, l'Oratorio San Giorgio, plessi scolastici, aree e parchi verdi e altri istituti e luoghi di cultura interessati da flussi turistici nonché aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;

b) Istituti scolastici (tutti i plessi scolastici del centro abitato entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi);

c) Parchi e giardini e aree verdi (entro 300 metri compresi eventuali parcheggi e pertinenze);



d) Piazze pubbliche (Piazza Della Repubblica, Piazza Aldo Moro, Piazza Tobagi, Piazza Monteverdi, Piazza XI Settembre, Piazza V Giornate);

3. Chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette strutture o edifici, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.

Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, della legge 48/2017 e ss.mm.ii., l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

4. Nelle medesime aree, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 3, secondo periodo è disposto anche nei confronti di chi commette le violazioni degli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15 bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. L'elencazione delle aree e dei luoghi di cui al 1° comma del presente articolo, potrà essere variata con decisione della Giunta Comunale.

Art. 5 ter - Divieti di occupazione e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento

Fatto salvo che non si costituisca reato o illecito amministrativo ai sensi delle vigenti Leggi o del Regolamento, all'accertamento di comportamenti di seguito indicati, suscettibili di impedire l'accessibilità e la fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui all'art. 5 bis consegue l'applicazione della sanzione amministrativa e dell'ordine di allontanamento e, successivamente, in caso di reiterazione del divieto di accesso nelle 48 ore successive all'accertamento della violazione, il Signor Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree indicate, individuando, altresì, modalità applicative del divieto, compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro dei destinatari dell'atto.

Art. 6 – Divieto di bivacco

1. In tutte le aree di cui all'art. 5 bis è vietato sdraiarsi o bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea.

2. E' vietato, altresì, porre in essere comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana, quali la consumazione di bevande alcoliche, l'espletamento dei bisogni fisiologici a cielo aperto, l'occupazione del suolo e la molestia ai cittadini in particolare donne e anziani. Nei medesimi luoghi è altresì vietato sedersi recando intralcio, ovvero ostruendo le soglie e gli ingressi degli edifici pubblici e privati.

3. E' vietato, inoltre, il bivacco e la permanenza nelle aree di parcheggio e di sosta su tutto il territorio comunale, da intendersi come utilizzo improprio della strada, anche in ore diurne, quale luogo di propria dimora, con autocaravan, caravan, furgoni e veicoli in genere nonché la sosta di carovane di nomadi su tutto il territorio cittadino.

4. La violazione del presente divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

In tali casi, qualora la violazione sia commessa impedendo la libera accessibilità e fruibilità delle aree urbane individuate ai sensi dell'art. 5 bis, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9, c. 1 della Legge 18/4/2017, n. 48.



Art. 7 - Consumo di bevande alcoliche

1. Salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge penale, è fatto divieto nei luoghi di cui all'art. 5 bis, ad eccezione dei plateatici delle aree prospicienti i pubblici esercizi, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, di consumare in contenitore di vetro, ad eccezione di recipienti chiusi e integri, e fare uso sul posto di ogni genere di bevanda alcolica da parte di persone presenti e frequentanti dette aree, nonché abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.
2. Il divieto si applica, altresì, in occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse, salvo deroghe.
3. Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1) e 2) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.
In tali casi, qualora la violazione di cui al comma 1) e 2) sia commessa impedendo la libera accessibilità e fruibilità delle aree urbane individuate ai sensi dell'art. 5 bis, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9, c. 1 della Legge 18/4/2017, n. 48.

Art. 8 - Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/1990.
2. E' altresì vietato compiere evidenti atti preparatori volti alla assunzione sul posto di sostanze stupefacenti.
3. La violazione dei divieti di cui al comma 1) e 2) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.
In tali casi, qualora la violazione sia commessa impedendo la libera accessibilità e fruibilità delle aree urbane individuate ai sensi dell'art. 5 bis, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9, c. 1 della Legge 18/4/2017, n. 48.

Art. 9 - Disciplina della mendicizia e della raccolta fondi

1. E' sempre vietato mendicare e porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio.
2. È vietata la raccolta di fondi, denaro o offerte in genere nelle aree pubbliche.
3. Durante la pratica dell'accattonaggio, è severamente vietato esibire bambini in tenera età, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni in cui sono esposti o comunque detenuti in maniera da suscitare l'altrui pietà.
4. Sono comunque consentite le raccolte di denaro o di firme effettuate dai comitati di cittadini locali, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni no profit iscritte all'albo delle Associazioni comunali o riconosciute a livello nazionale e/o internazionale e dai partiti o movimenti politici a carattere nazionale o locale riguardanti campagne o iniziative su temi locali, nazionali e internazionali, o patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici, previa autorizzazione da richiedere al Settore competente.
5. Le associazioni, i comitati, le fondazioni senza fini di lucro quali ora denominati Enti del Terzo settore (art. 4 del D. Lgs. 117/2017), qualora operino raccolta di fondi su suolo pubblico o a uso pubblico, mediante questue, collette o altre forme di adesione al perseguimento dell'oggetto statutario dell'associazione medesima, compresa la cessione di beni tramite offerta libera, devono presentare al Comune una comunicazione d'inizio attività firmata dal legale rappresentante, nella quale devono essere contenuti i seguenti dati:
 - a) denominazione dell'Ente promotore, sede e codice fiscale;





- b) generalità della persona fisica responsabile dell'attività;
 - c) generalità degli incaricati;
 - d) data, orari e luogo dell'iniziativa;
 - e) descrizione delle eventuali strumentazioni utilizzate per occupazione di suolo pubblico, comprensiva dell'indicazione del metraggio occorrente per l'iniziativa.
6. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati e della registrazione dell'associazione negli speciali registri, se non già depositati agli atti del Comune per qualsiasi motivo;
 - b) autodichiarazione di responsabilità redatta dal legale rappresentante attestante che si tratta di attività senza scopo di lucro, promossa allo scopo di raccogliere fondi per l'attività istituzionale dell'associazione;
 - c) tipologia dei prodotti che s'intendono eventualmente offrire al pubblico a offerta libera o meno.
7. L'attività di cui al comma 5) deve essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada ed è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, secondo le modalità previste dal Comune, ad eccezione di quando viene effettuata con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a un metro quadrato.
8. Le attività di cui al comma 4) e 5) possono essere esercitate tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 22.00, e salvo specifica autorizzazione, non devono essere esercitate nelle vicinanze dei luoghi di culto e dei cimiteri, oltre che nelle adiacenze di siti sensibili quali ospedali o luoghi di cura. È comunque vietato esercitare le suddette attività con comportamenti molesti.
9. L'ente promotore deve munire ogni incaricato delle attività di raccolta fondi, di un tesserino contenente gli estremi dell'associazione, le generalità e la fotografia dell'incaricato e la firma del legale rappresentante. Il tesserino deve essere esposto in modo chiaramente visibile durante ogni fase dell'iniziativa.
10. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.
- Si applica, altresì, la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13.
- In tali casi, qualora la violazione sia commessa impedendo la libera accessibilità e fruibilità delle aree urbane individuate ai sensi dell'art. 5 bis, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9, c. 1 della Legge 18/04/2017, n. 48.

Art. 10 - Norme contro l'esercizio della prostituzione su strada

- 1. E' fatto divieto dell'esercizio della prostituzione in qualsiasi modo esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico e comunque è fatto divieto di stazionare, ingenerando la convinzione di esercitare l'attività della prostituzione consistente nella offerta di prestazioni sessuali a pagamento.
- 2. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona, e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento indecoroso e/o indecente, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando l'attività della prostituzione consistente nella offerta di prestazioni sessuali a pagamento.
- 3. E' altresì vietato a chiunque, nel territorio cittadino, di contattare soggetti che esercitano l'attività di prostituzione su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività.
- 4. Dal divieto di cui al presente articolo sono esclusi coloro i quali, per ragioni di servizio, operano nell'ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale nei confronti delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.



5. La violazione del presente divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

In tali casi, qualora la violazione sia commessa impedendo la libera accessibilità e fruibilità delle aree urbane individuate ai sensi dell'art. 5 bis, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9, c. 1 della Legge 18/4/2017, n. 48.

Art. 11 - Interventi per contrastare l'abuso di alcool da parte di minorenni

1. Fermo quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 e s.m.i., in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18.

2. È fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà esporsi anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.

3. La violazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00 e la confisca e l'immediata distruzione delle bevande alcoliche in possesso del minore di 18 anni.

4. La violazione di cui al comma 2) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

5. Se le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio sino a tre giorni.

6. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

Art. 12 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste - uso di prodotti ed attrezzature infiammabili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del TULPS, all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, nei cortili e nei giardini alle stoppie, alle foglie secche, alle ramaglie ed a qualsiasi altro materiale, indipendentemente dalla nocività delle esalazioni.

2. E' altresì vietato compiere atti ed attività che possano costituire pericolo di incendio, sia all'esterno che all'interno di edifici od aree private.

3. E' fatto divieto, a chiunque, nell'esercizio di qualsivoglia attività, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si intendono per tali i fumi, gli odori od anche i rumori che hanno la caratteristica di affliggere il sistema percettivo-sensoriale superando la soglia della normale ed ordinaria tollerabilità, o che siano lesivi per la salute di chi li subisce.

4. Non si possono accatastare né tenere accatastate, allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati su più di due lati, legna ed altre materie di facile accensione se non previa adozione di tutte le cautele di sicurezza, eventualmente anche quelle che verranno prescritte dall'Ufficio comunale competente a seconda dei casi.

5. All'interno del centro abitato eventuali depositi di legnami, stracci, cartoni ed altri materiali combustibili, devono essere ricoverati in locali che siano coperti e di cemento armato ovvero adeguatamente isolati e, in ogni caso, a debita distanza da altri eventualmente contenenti materiali facilmente infiammabili.

6. A seguito dell'installazione di apparecchi che impiegano l'utilizzo di gas combustibili ad uso civile, che dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni e di eventuali autorizzazioni in materia, gli esecutori dovranno rilasciare al Comune idonea certificazione di conformità dei lavori,



attestante altresì la normativa di riferimento a cui si sono attenuti per la realizzazione degli impianti certificata come "a regola d'arte".

7. E' vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio sovrastanti o sottostanti le abitazioni, riserve di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio, anche se in piccole quantità.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 300 ed all'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 13 - Precauzioni per lo svolgimento di attività, comportamenti ed allestimenti svolgentisi a contatto dei luoghi pubblici

1. Qualunque attività svolta in condizioni tali da potere arrecare pregiudizio ai passanti, deve essere debitamente segnalata per il tramite di apposita segnaletica.

2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per via della loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, ad eccezione di parti di monumenti ed edifici storici, e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non costituire pericolo per la collettività.

3. E' vietato eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o sulle terrazze ed i balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità, ovvero posizionare, in assenza di idoneo contenimento, vasi e piante, infissi - ed ogni altro oggetto sospeso - su aree pubbliche e private.

4. La vernice fresca, qualora possa venire a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.

5. Su pubblica via è vietato sbattere tappeti, tovaglie e lasciare cadere liquidi od oggetti che possano causare stillicidio e l'emissione di polveri, generando incomodo, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 ed all'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 14 - Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche e private

1. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e quanto disposto dagli specifici regolamenti comunali, è fatto obbligo di:

a) mantenere ogni edificio e le relative pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti e disagi dovuti a condizioni di precarietà igienico sanitaria;

b) mantenere gli impianti presenti nelle abitazioni o nelle loro pertinenze, secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni e stillicidi di liquidi.

2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.

3. L'installazione di macchinari a motore per uso domestico o lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni, oltre la normale tollerabilità per i vicini.

4. Gli edifici e le aree inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso, ed hanno l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente





presenti al loro interno. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento da parte della Polizia Locale o dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.

6. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito.

7. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza/condizioni di sicurezza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili devono essere mantenuti, altresì, ben chiusi evitando l'accesso ad estranei.

8. Nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;

9. I proprietari, o amministratori di edifici a qualunque uso destinati, devono mantenere gli spazi sottostanti gli edifici stessi sulla pubblica via, costantemente pulite dal deposito di guano di piccione, determinato dalla presenza degli stessi sugli edifici e le relative aree pertinenziali, adottando tutti gli accorgimenti necessari volti ad impedire la penetrazione, la nidificazione e lo stazionamento dei piccioni stessi.

10. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità e qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto su area pubblica o aperta all'uso pubblico. I suddetti soggetti devono provvedere prontamente al transennamento dell'area sottostante, previo ottenimento delle necessarie concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo imminente per la pubblica incolumità, nelle more dell'autorizzazione, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica formalizzata con successiva nota scritta entro 24 ore.

11. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

12. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio ed in genere in tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico; spetta loro, la rimozione di graffiti, imbrattamenti, danneggiamenti e manifesti e volantini abusivi. Per ragioni di opportunità, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti, qualora necessario addebitando le spese ai privati interessati.

13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 450,00

14. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 15 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

1. Nei locali destinati ad abitazione è vietata la permanenza di persone in numero superiore alla relativa capacità abitativa.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definisce "permanenza" la dimora, anche temporanea, di persone in un'abitazione, non qualificabile come mera ed occasionale visita di cortesia.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo:

- si considera "adeguato" un alloggio in cui la permanenza di persone rispetta i parametri indicati dagli articoli 2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975 e dalla L. n. 105/2024:





- si considera "inadeguato" un alloggio in cui la permanenza di persone è in numero superiore ad 1 rispetto ai parametri indicati dall'articoli 2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975 e dalla L. n. 105/2024.
- si considera "sovraffollato" un alloggio in cui la permanenza di persone è in numero superiore a 2 rispetto ai parametri indicati dall'articoli 2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975 e dalla L. n. 105/2024.

SUPERFICIE ALLOGGIO	ADEGUATO	INADEGUATO	SOVRAFFOLLATO
≥ 20 MQ	1 persona	2 persona	> 2 persona
≥ 28 MQ	2 persone	3 persone	> 3 persona
≥ 42 MQ	3 persone	4 persone	> 4 persona
≥ 58 MQ	4 persone	5 persone	> 5 persona
Per ogni 10 MQ in più	+ 1 persona	+ 1 persona	+ 1 persona

4. Sono esclusi dal computo i minori di anni 14.
5. Salvo che il fatto non comporti pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in capo al proprietario o conduttore o a colui che a qualsiasi titolo detenga l'immobile, da euro 100,00 ad euro 300,00, in caso di alloggio "inadeguato" e da euro 150,00 ad euro 450,00 per ogni persona in soprannumero, in caso di alloggio "sovraffollato".
6. La Polizia Locale o altro organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'abitazione dalle persone eccedenti entro i sette giorni successivi. La predetta diffida va notificata anche al proprietario dell'abitazione se diverso dal trasgressore. Nel caso di inottemperanza, si applica, nei confronti di tutte le persone diffidate, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.
7. Qualora dalla permanenza di persone in numero superiore ai parametri indicati dall'art. 2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975, ovvero dalla tabella di cui sopra, derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, accertato dal competente Servizio dell'A.T.S. territoriale, il Sindaco con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, ordina lo sgombero dell'abitazione nonché il divieto di utilizzo fino a quando non sarà data prova dell'avvenuto ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, nonché dell'adeguatezza del numero delle persone presenti all'interno dell'abitazione.
8. Delle violazioni di cui ai commi 1) e 3), risponde direttamente il proprietario, il titolare del rapporto di locazione o affitto, ovvero chiunque abbia di fatto la materiale disponibilità dell'abitazione. Il proprietario dell'abitazione è responsabile in solido con il trasgressore, a meno che non sia stato lo stesso proprietario a denunciare il sovraffollamento.
9. I criteri indicati nel presente articolo per la determinazione del numero di occupanti ritenuti adeguati per l'occupazione di ogni alloggio, dovrà essere utilizzato anche per il rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa.



Articolo 16 - Occupazione di altri locali a fini abitativi

1. Oltre a quanto disposto dalla disciplina edilizia, è vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc.), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi, ecc.) o dei locali abitativi privi di abitabilità/agibilità.
2. È fatto obbligo ai titolari di diritti reali o personali di godimento, ovvero a chiunque legittimamente disponga dell'immobile, di vigilare sul rispetto del divieto di cui al comma precedente, laddove la predetta violazione sia commessa da terzi.
3. Costituisce elemento istruttorio sufficiente per l'accertamento della violazione di cui ai commi precedenti la rilevazione da parte degli agenti accertatori nei predetti locali, di giacigli o attrezzature minimali, destinate a tal fine.
4. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.
5. La Polizia Locale o altro organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione diffida il proprietario o il conduttore o colui che a qualsiasi titolo detenga o abbia disponibilità dell'immobile a ripristinare le normali condizioni di utilizzo dei locali, entro e non oltre il termine di 48 ore.
Nel caso di inottemperanza alla diffida, si applica, nei confronti delle persone diffidate, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.
6. Qualora dalla permanenza di persone nei locali di cui sopra derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi, accertato dal competente Servizio dell'A.T.S. territoriale, il Sindaco con propria Ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. 267/2000, ordina l'immediato ripristino delle condizioni igieniche.
7. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, risponde in solido il proprietario dell'abitazione.

Art. 17 - Sgombero del ghiaccio e della neve

1. I proprietari degli immobili devono mantenere sgombero dalla neve e dal ghiaccio lo spazio antistante le rispettive proprietà, senza invadere la carreggiata, ed in tempo di gelo di spargervi sale, sabbia o segatura od anche materiali idonei.
2. I proprietari degli immobili devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante, i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve eventualmente e volontariamente spazzata dai proprietari innanzi i propri immobili, deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 18 – Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. Salvo quanto previsto dall'art. 675 c.p., i residenti degli edifici che si affacciano su area pubblica o aperta al pubblico, devono adottare tutte le cautele atte ad impedire la caduta al suolo, anche accidentale o causata da eventi atmosferici, di oggetti di qualsiasi tipo, quali, a solo titolo esemplificativo, vasi di fiori, suppellettili, piccoli mobili, ecc.



2. Nell'annaffiare vasi di fiori o piante posti su finestre o balconi, e nell'effettuare operazioni di pulizia delle parti esterne dell'abitazione si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio sui pedoni e/o sulle abitazioni sottostanti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 ed all'obbligo di cessazione dell'attività.
4. E' sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 19 - Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
 2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di oggettivo disagio.
 3. È vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
 4. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare o qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00
5. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 20 - Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e, salvo che il fatto costituisca reato, a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:
 - a) manomettere, diminuire la funzionalità o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi, eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;
 - b) deturpare, danneggiare, imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, le attrezzature, la pavimentazione e la segnaletica stradale, gli arredi o i veicoli pubblici e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità, o lasciato alla pubblica fede;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di infrastrutture pubbliche e reti tecnologiche, sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica





stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche e le pulsioni sessuali;

e) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese, dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti, bivaccare o dormire sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature ingombranti spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;

f) salire o arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati;

g) sdraiarsi sulle panchine o sedersi in modo altrimenti disordinato o improprio, appoggiando, ad esempio, i piedi sui sedili;

h) sdraiarsi sul manto erboso, nelle ore notturne, con possibilità di deroga da parte dell'Amministrazione in occasione di particolari iniziative;

i) collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione;

l) compiere in qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, atti di pulizia personale fuori dei luoghi all'uopo destinati;

m) stendere panni sul suolo pubblico o all'esterno delle abitazioni in vista della pubblica via;

n) installare parabole per la ricezione del segnale televisivo sul suolo pubblico o all'esterno delle abitazioni in vista della pubblica via;

o) non cedere il posto a sedere su una panchina in area pubblica a semplice richiesta di persone anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità o persone in difficoltà motorie e/o altrimenti in difficoltà;

p) avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo, qualunque il motivo, ad eccezione delle esigenze di aiuto. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, oppure a vendere merci, comprese le eventuali iniziative pubblicitarie a ridosso delle scuole, salvo non specificamente autorizzate dalle dirigenze scolastiche, od offrire servizi quali la pulizia di vetri o di altre parti di veicoli;

q) fumare all'interno delle aree gioco per bambini e nelle loro immediate vicinanze;

r) utilizzare impropriamente le attrezzature per bambini. Per uso improprio si intende l'utilizzo delle attrezzature da parte di persona di età non consona alla fascia di età di anni 12, alla quale le singole attrezzature sono destinate.

2. La violazione di cui al comma 1) lett. a), b), c) e d) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.

3. La violazione di cui al comma 1) dalla lett. e) ad r) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

4. Per la tutela dell'incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare ai lati delle case, innanzi alle medesime, oltre che sui balconi o terrazzi, oggetti inutilizzati o inutilizzabili di qualsiasi natura, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali o di forza maggiore, ovvero quando ciò sia reso necessario in attuazione delle disposizioni per la raccolta di rifiuti, a condizione che questi siano rimossi nel più breve tempo possibile;

b) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini insudiciamento;

c) lavare veicoli, ripararli o testarli su suolo pubblico, salvo specifica autorizzazione;

d) affiggere abusivamente, ovvero al di fuori degli spazi disponibili, in difformità delle Leggi vigenti in materia di pubbliche affissioni, manifesti, avvisi, manoscritti *et similia*, così come lanciare dai balconi o da veicoli in transito, volantini ed opuscoli od anche apporre volantini sulle auto in sosta. Della violazione è responsabile anche chi commissiona la distribuzione di volantini, opuscoli, foglietti ed oggetti analoghi;

e) imbrattare, spostare o rendere inservibili i contenitori per la raccolta dei rifiuti e qualsiasi altro elemento di arredo urbano;

f) praticare giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e similari);





- g) distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;
 - h) effettuare lo scarico dei serbatoi di recupero delle acque chiare e luride dai veicoli in transito o durante la sosta nel territorio comunale;
 - i) effettuare lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
 - l) immergersi, anche solo parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti o animali;
 - m) gettare nelle fontane e nelle vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi rispetto a quelli convenuti;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione del comma 4) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nonché ove applicabile, la sanzione accessoria della confisca amministrativa di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.11.1981 n 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

Articolo 21 - Misure a tutela delle persone con ridotta mobilità

1. È fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, con particolare riguardo alle persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, il corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
2. Tutti i locali adibiti ad attività commerciali od artigianali, gli esercizi pubblici o i locali dove si svolgono altre attività produttive o di servizi, dove è consentito un accesso all'utenza dalla pubblica via, debbono adottare soluzioni tecniche (ad es. pedane fisse o mobili) che garantiscano il diritto alle persone con ridotta mobilità di accedere ai suddetti locali, senza pregiudicare il libero transito dei pedoni sui marciapiedi (minimo 1,50 m.); laddove non siano adottabili le soluzioni sopra descritte, le parti in causa e gli uffici comunali competenti concorreranno a individuare adeguate alternative.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 450.

Art. 22 – Velocipedi - E – Bike – monopattini elettrici

1. È vietato posizionare, appoggiare o agganciare con sistemi di ritenuta (catene, corde, lacci metallici, sistemi antifurto meccanici ed altri strumenti o attrezzi) velocipedi, E- Bike, acceleratori di andatura, monopattini elettrici, ciclomotori e motocicli ai manufatti stradali, ovvero a qualsiasi supporto diverso, esistente o prospiciente, sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico, compresi gli alberi ed i pali della segnaletica stradale.
2. La sosta di velocipedi / E- Bike e monopattini elettrici è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio al transito di altri veicoli, né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta.
3. Sui marciapiedi di larghezza inferiore a metri 1,50 è vietata la sosta dei velocipedi / E- Bike e monopattini elettrici.
4. Nel caso in cui i sopra richiamati veicoli saranno rinvenuti appoggiati o legati a qualsiasi manufatto pubblico da più di 10 giorni, saranno considerati in stato di abbandono e rimossi a cura dell'ufficio comunale competente, mediante taglio del sistema di ritenuta, conservati per ulteriori 60 giorni in custodia, dallo stesso ufficio dandone avviso mediante pubblicazione sul sito internet comunale, a disposizione dell'avente diritto in grado di dimostrarne la proprietà ed



infine demoliti, fatta salva l'ipotesi in cui si configurino in modo evidente quali rifiuti, ai sensi della normativa in materia ambientale, con conseguente applicazione delle sanzioni all'uopo previste e immediata rottamazione del veicolo.

6. Qualora entro i sessanta giorni anzidetti si presenti il proprietario per reclamarne la restituzione, nei suoi confronti si applicherà quanto previsto dal presente articolo.

7. In caso di rimozione e/o di eventuale demolizione decorsi i suddetti termini, il proprietario del mezzo nulla potrà avere a pretendere nei confronti del Comune.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 - Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde pubblico

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i comportamenti che possano compromettere l'habitat naturale della flora e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività.

2. In particolare, è vietato:

a) recidere fiori e piante, strappare le fronde e arrecare, in qualsiasi modo, danno alla vegetazione esistente, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e ad ogni altro arredo urbano, sia destinato ad uso pubblico o ad ornamento;

b) procurare pericolo, sopprimere, catturare o molestare la fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;

c) accedere e circolare nelle aree verdi e parchi pubblici con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per gli scopi di cui alla lett. c).

d) circolare o parcheggiare veicoli a motore, salvo specifica previsione e salvo si tratti di mezzi di sicurezza, manutenzione ed emergenza, fatto salvo l'ingresso e la circolazione ai soli velocipedi esclusivamente sui viali e sentieri o piste all'uopo predisposte.

e) entrare nelle aiuole e nelle aree verdi recintate;

f) trattenersi o introdursi, oltre l'orario di chiusura evidenziato dall'apposita segnaletica, nei giardini pubblici eventualmente recintati.

g) accedere da aree diverse da quelle deputate all'ingresso;

h) l'ingresso all'area dei parchi e dei giardini pubblici ai venditori ambulanti, girovaghi e artisti di strada senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

i) disporre ed utilizzare le aree di cui al comma 1) per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto - cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, in assenza di apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione.

3. Per poter svolgere attività ippica all'interno dei parchi, giardini ed aree verdi comunali (anche semplici passeggiate a cavallo o percorsi di campagna), è necessario essere muniti di apposita autorizzazione personale che verrà rilasciata dall'Amministrazione comunale, dietro richiesta degli interessati; la stessa dovrà essere esibito a richiesta degli addetti alla sorveglianza. Tale permesso dovrà indicare i percorsi obbligatori e le norme comportamentali a cui attenersi.

4. Le attività sportive non agonistiche e senza utilizzo di attrezzature, sono consentite all'interno dei parchi giardini ed aree verdi comunali solo nei luoghi appositamente predisposti e nel rispetto di altri fruitori delle strutture. È consentita l'attività fisica podistica in tutte le forme, nel rispetto degli altri fruitori delle aree.

5. Fuori dagli spazi appositamente predisposti è vietato il gioco del pallone salvo ai bambini di età inferiore agli otto anni.

I parchi e le aree verdi recintate sono aperti al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale ed esposti agli ingressi.

Chiunque viola le disposizioni di cui al numero 2, lett. a), b), c) e d) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.





Chiunque viola le disposizioni di cui al numero 2, lett. e), f), g), h) ed i) nonché al numero 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 24 - Della tenuta dei cani e degli animali di affezione

1. Ai cani condotti dal proprietario o dal detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, i giardini, le aree verdi ed i parchi pubblici, ad esclusione di tutte quelle aree ove con apposita ordinanza sindacale, in ragione della conformità dei luoghi e delle strutture o per ragioni di natura igienico-sanitaria, viene o è già istituito il divieto di accesso.

2. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

3. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

4. Ai proprietari o ai detentori di cani è fatto obbligo:

a) che, anche se di piccola taglia, siano condotti al guinzaglio che non potrà avere una lunghezza superiore a metri 1,5 (un metro e mezzo), ovvero non potrà avere una lunghezza superiore a metri 1,5 (un metro e mezzo) per i modelli di tipo retrattile, qualora siano presenti in loco e nei luoghi persone o altri animali, fatte salve le aree appositamente attrezzate (aree cani).

b) che, anche se di piccola taglia, siano condotti indossando la museruola - qualora i cani vengano condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto e nella aree ad alta frequentazione (aree di mercato o adibite a pubblico spettacolo e manifestazioni ed eventi pubblici) e su richiesta degli agenti di Polizia Locale;

c) che i cani appartenenti alle razze identificate periodicamente dal Ministro della Salute con propria specifica Ordinanza, e quelli specificamente segnalati da ATS, siano condotti al guinzaglio e, congiuntamente, muniti di idonea museruola ed il guinzaglio non potrà avere una lunghezza superiore a metri 1,5 (un metro e mezzo).

d) che i cani non possono essere lasciati vagare liberi ed incustoditi nelle aree pubbliche e devono essere sempre accompagnati da una persona fisica in grado di controllarne i movimenti ed i gesti istintivi dell'animale. Il proprietario o il detentore di animali di affezione è tenuto ad idonea sorveglianza e custodia dell'animale in modo di evitare allo stesso di vagare libero con pregiudizio della sicurezza stradale e dell'incolumità dell'animale stesso.

e) qualora il fatto non costituisca più grave reato, di non abbandonare o lasciare incustodito, anche temporaneamente, in condizioni di pregiudizio per il proprio benessere l'animale d'affezione. Per condizione di pregiudizio si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo il lasciare l'animale in automobile o altro veicolo, sul balcone della propria abitazione con condizioni meteo non idonee (freddo eccessivo / caldo eccessivo / precipitazioni) o senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box auto, cantine oppure segregarli in contenitori e gabbie.

f) su tutto il territorio comunale al proprietario, al conduttore o colui che temporaneamente detiene l'animale di asportare le deiezioni qualora gli animali imbrattino gli spazi e le aree pubbliche, smaltendole correttamente nei contenitori e cestini, se presenti sul territorio comunale, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali (aree cani).

g) su tutto il territorio comunale al proprietario, al conduttore o colui che temporaneamente detiene l'animale di possedere appositi sacchetti o strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni canine (es. paletta ecologica);





- h) su tutto il territorio comunale al proprietario, al conduttore o colui che temporaneamente detiene l'animale di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al numero 4 lett. a), b), c), d), e) ed f) è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra il minimo di euro 100,00 ed il massimo di euro 300,00.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al numero 4 lett. g) e h) è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00.

Art. 25 - Recinzione, manutenzione dei terreni e delle siepi

1. I terreni devono essere mantenuti in buone condizioni e puliti da parte di chi ne ha la disponibilità, evitando accumuli di sterpaglie, allo scopo di prevenire il proliferare di animali o il verificarsi di incendi.
2. I proprietari di terreni devono adottare tutte le opportune cautele al fine di impedire lo scarico dei rifiuti da parte di chiunque.
3. I proprietari, locatari o concessionari devono provvedere ad assicurare che i rami degli alberi e delle siepi non sporgano sulla pubblica via creando intralcio o pericolo per la circolazione veicolare o pedonale, ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza ai fini della sicurezza urbana e di protezione civile e di viabilità.
4. Fermo restando quanto previsto nei regolamenti comunali in materia, qualora il proprietario volesse provvedere alla recinzione del fondo, le stesse devono essere realizzate con materiali idonei, solidamente ancorati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica o privata.
5. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente l'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art. 26 - Utilizzo del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche e ad esse assimilate o di fruizione collettiva o soggette a servitù pubblica, sia essa richiesta da persone fisiche o da attività imprenditoriali (ditte, società o aziende), deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni sancite dalle disposizioni di legge di ordine e grado superiore.
2. Tutte le occupazioni di suolo o di spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle stabilite da Leggi e/o regolamenti vigenti in materia:
 - a) pagamento dei diritti previsti;
 - b) limitazione spazio temporale dell'occupazione nel rispetto delle previsioni convenute con l'Ufficio;
 - c) dotazione dei sistemi di segnaletica e di salvaguardia dell'incolumità di persone, animali e cose, anche attraverso la predisposizione di percorsi alternativi, ove l'occupazione determini restringimento di carreggiata e/o di qualsivoglia altro percorso, e di segnaletica luminosa allorché l'occupazione dovesse interessare anche la fascia notturna;
 - d) ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione;
 - e) valutazione di decoro, sicurezza e viabilità da parte dell'ufficio competente al rilascio.
3. Il concessionario deve adottare tutte le necessarie cautele, sia di giorno che di notte, in modo da non arrecare intralcio e pericolo, garantendo la conservazione delle condizioni di sicurezza con una costante vigilanza sull'oggetto della concessione.





4. Il concessionario è tenuto a mantenere il decoro e la pulizia dell'area in concessione. Nel caso in cui si tratti di occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, ovvero anche solo per la vendita di alimenti e bevande per asporto, il concessionario è tenuto a collocare un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata e a provvedere al corretto conferimento dei rifiuti raccolti.
5. E' vietata, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comune):
 - a) l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, riparare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;
 - b) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;
 - c) il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0° (zero gradi centigradi).
6. Le turbative ed abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di inerzia da parte del trasgressore, salvo le sanzioni comminate da legge e regolamenti speciali, saranno rimosse con ordinanza a cura degli Uffici Tecnici comunali sotto sorveglianza del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle altre Forze dell'Ordine, addebitandone le spese al trasgressore/obbligato solidale che non vi abbia provveduto nei termini imposti nella stessa ordinanza.
7. L'erezione di impalcature a ponteggio sui marciapiedi, qualora venga occupato l'intero marciapiede o non sia usufruibile uno spazio di almeno 1,50 metri per il passaggio di persone fragili o portatori di disabilità, dovrà avvenire obbligatoriamente a "galleria" con soffitto idoneo ad impedire la caduta di polvere o calcinacci e con inserimento di luci notturne atte a garantire il transito in sicurezza dei pedoni.
8. Le impalcature sui lati prospicienti il suolo pubblico dovranno essere dotate di reti a maglia fitta e/o con inserimento di elementi protettivi anticaduta detriti.
9. Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo ogni permesso di occupazione di aree pubbliche e ad esse assimilate o di fruizione collettiva s'intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.
10. Sono eccettuate in ogni caso da limitazione d'orario le normali concessioni d'uso di suolo pubblico a scopo di lavori stradali od edili o fatti da conduttori di pubblici esercizi per occupare il suolo pubblico con pedane, tavoli, sedie, vasi, nonché quelle relative a manifestazioni pubbliche, purché regolarmente autorizzate, di carattere politico, sociale, sindacale, o simili.
11. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci su suolo pubblico

1. Le operazioni di carico e scarico delle merci che non possono essere effettuate negli spazi a ciò destinati, ma richiedono l'occupazione di altre porzioni di suolo pubblico, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Locale, la quale può subordinarla all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione o di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
3. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.





La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 28 - Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia saracinesche e vetrine di negozi non utilizzati, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è prevista la decadenza delle relative autorizzazioni.
2. E' vietata qualsiasi installazione di monumenti, tabernacoli, targhe o lapidi commemorative o similari.
3. Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono stato e devono essere esteticamente decorose al fine di preservare la tradizione e le caratteristiche del luogo.
4. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere autorizzati ed è vietato l'utilizzo e l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano sporchi e/o fatiscenti e che non permettano la corretta esposizione delle merci.
5. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, su strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ed avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di mt. 2,30 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede. E' vietata l'installazione aggettante direttamente sul piano stradale. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie ed i segnali stradali, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità e retrate in caso di particolari avverse condizioni atmosferiche (ad es. forte vento).
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
7. La violazione del comma 2. del presente articolo comporta l'immediata rimozione del manufatto da parte del trasgressore e l'intervento coattivo da parte del Comune con addebito di spese in caso di inerzia.

TITOLO IV

TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 29 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del livello di sonorità percepito del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. È sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria compresa tra le ore 23.30 e le ore 7.30 (prorogata sino alle ore 9.00 nei giorni prefestivi e nei giorni festivi).





2. Salvo particolare autorizzazione o casi di assoluta dimostrabile urgenza ed indifferibilità è vietato esercitare mestieri/attività rumorose di qualsiasi tipo in ambito residenziale dalle ore 19,00 alle ore 07,00 e nelle giornate festive.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 30 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, i titolari ed i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali, e gli spazi annessi, siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbino all'esterno, nell'arco orario compreso dalle ore 23.30 alle ore 07.30 (prorogato dalle ore 24.00 alle ore 09.00 nei giorni prefestivi e nei mesi estivi da giugno a settembre).

2. Nel rispetto dell'articolo 29 del presente regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.

3. Salvo apposite autorizzazioni di pubblico spettacolo è vietata l'installazione di altoparlanti o strumentazione sonora nelle pertinenze esterne o in propagazione verso l'esterno dei pubblici esercizi siano esse in regime di concessione suolo pubblico o private;

3. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, la chiara percezione uditiva rilevata e gli eventuali reclami contribuiranno a constatare il disturbo provocato.

4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione.

5. È fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 31 - Rumori e schiamazzi in sede stradale

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.

2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 30 del presente Regolamento, è vietato recare disturbo con grida, rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.

3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico, o lo spostamento di oggetti o materiali, nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo, qualunque sia l'orario, di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.





4. È vietato, senza titolo abilitativo, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori od apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 durante i giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 durante le giornate festive.

6. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto, dei luoghi di cura (strutture Ospedaliere e RSA), nelle vicinanze dei cimiteri comunali e del Cimitero denominato Monumentalino.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 32 - Abitazioni private

1. L'esecuzione di lavori con macchinari e/o utensili rumorosi ivi comprese macchine ed attrezzature a motore a scoppio od elettrico per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e di pulizia o ordinaria manutenzione, nonché quelle utilizzate per fini domestici, hobbistici o simili, da utilizzare all'aperto in aree private, o in locali diversi dall'abitazione (giardini, garages o similari) o in locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per rendere meno rumoroso il loro uso, solo nelle seguenti fasce orarie:

a) tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14.00 e le ore 18,30 nei giorni feriali;

b) tra le ore 9.30 e le ore 12,30 e tra le ore 14.30 e le ore 19.30 nei giorni prefestivi e festivi.

2. E' altresì fatto divieto di ammassare all'interno della casa, su balconi o terrazzi nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici e scale rifiuti di ogni genere, nonché materiale fermentabile che possa produrre cattive esalazioni percepibili in area pubblica, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile comunque non superiore alle 24 ore.

3. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.

4. I dispositivi acustici antifurto devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi.

5. Chiunque disponga e attivi un impianto di allarme acustico, in caso di malfunzionamento, deve essere in grado di disporre la tempestiva disattivazione o direttamente o tramite propri incaricati.

6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 33 - Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone

1. Richiamando il D. lgs. 123/2015 s.m.i. e/o i successivi provvedimenti a divenire in materia è vietato fare esplodere o accendere artifici pirotecnici o similari, ad esclusione di quelli di Categoria F1 o F2 (ex art. 5 comma 1 D. lgs. 123/2015) a basso rischio potenziale, in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in particolare in tutte le vie, piazze e aree pubbliche o dove transitano o siano presenti persone, salvo autorizzazioni rilasciate secondo le norme di legge.

2. Al fine di tutelare il riposo delle persone e la salute degli animali gli artifici pirotecnici di cui alle categorie F1 o F2, del D. lgs. 123/2015 s.m.i., possono essere esplosi a debita distanza da persone anziane e da animali. Per lo stesso motivo è vietato far esplodere petardi o artifici pirotecnici delle categorie citate in prossimità degli ospedali o dei luoghi di culto.





o in luoghi ad alta intensità abitativa.

3. L'utilizzatore degli artifici pirotecnici delle categorie permesse ha l'obbligo di pulire il suolo pubblico dai detriti e risultanze dell'attività.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO V

ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 34 - Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato;

3. Le operazioni di sabbiatura o carteggiatura o demolizione nei cantieri edili dovranno essere eseguite con l'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.

4. I titolari di esercizi commerciali e artigianali davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata;

5. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area circostante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, mozziconi, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.

6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 35 - Negozi ed articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici. Gli esercizi commerciali con vendita promiscua di altri generi merceologici o rivendite di giornali sono tenuti a creare apposite zone interne riservate e controllate non alla vista di chiunque.

2. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi a meno di 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché da strutture adibite a servizi educativi.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.





Art. 36 - Obblighi dei titolari degli esercizi commerciali

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
2. Si ricorda altresì che l'esposizione in vetrine di merci è soggetta all'obbligo normativo di esposizione dei prezzi di vendita; a tal fine l'eventuale predisposizione delle vetrine dovrà riportare in deroga cartello indicante la dicitura "vetrina in allestimento" con validità per non più di 5 giorni.
3. I titolari di pubblici esercizi devono consentire a tutti, non solo ai clienti, l'uso dei bagni.
4. Sono altresì obbligati a tenere chiuse le porte d'ingresso durante il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel caso di attivazione della climatizzazione. L'obbligo viene meno nel caso in cui al loro interno sia comprovato lo spegnimento degli impianti, o la chiusura delle valvole termiche (nel caso di impianti centralizzati).
5. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo dimostrato esaurimento delle scorte acquistate in precedenza.
Altresì, al fine della vendita al cliente, l'utilizzo contestuale di sacchetti o "shopper" per l'asporto delle merci dovrà rispettare le disposizioni della Legge 441/81 "vendita a peso netto" procedendo all'utilizzo dei dispositivi di sottrazione tara in dotazione alle bilance. L'eventuale fornitura a pagamento del contenitore (sacchetto e/o shopper) dovrà essere resa nota al cliente.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 37 - Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
4. Previa concessione e fatte salve le norme sull'occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle norme sanitarie è permesso agli esercenti il commercio con negozi di vicinato occupare il suolo pubblico per esposizione di merci per la vendita limitatamente all'area prospiciente il negozio ed in una misura non superiore ad 1 metro di profondità qualora il luogo lo permetta e comunque solo lasciando spazio utile di marciapiede di larghezza pari o superiore a mt. 1,50.
La merce esposta non potrà essere appoggiata direttamente al suolo e/o costituire intralcio o pericolo, per sua natura e posizionamento, al transito pedonale e i generi alimentari dovranno essere collocati ad un'altezza minima di 1 mt. dal suolo.
I generi alimentari deperibili non potranno essere esposti in luoghi vicini a strade di alta percorrenza e/o comunque ad una distanza inferiore a 5 metri dal ciglio stradale.





5. è fatto divieto di esporre all'esterno di esercizi commerciali, prospicienti la pubblica via, prodotti ortofrutticoli, al fine di evitare che essi vengano a contatto con agenti inquinanti, in particolare atmosferici.
Eventuali deroghe alla previsione di cui al n. 5 precedente sono ammissibili ove l'esposizione riguardi prodotti a buccia spessa non edibile quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cocomeri, meloni, zucche, banane, agrumi, frutta secca con guscio, noci di cocco, castagne, marroni.
6. La prevista concessione potrà essere negata dall'amministrazione comunale anche per motivi di decoro o alta frequentazione del luogo richiesto tali da rendere inopportuno il posizionamento di merci all'esterno.
7. Ferme restando le norme di cui sopra le esposizioni in luogo privato aperto al pubblico sono soggette ad autorizzazione della proprietà.
8. La violazione alle disposizioni del presente articolo da parte di persone fisiche comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività non conforme della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 38 - Divieto di utilizzo dell'Immagine, dei contrassegni e dello stemma del Comune

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Limbiate, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere, in qualsiasi modo, attività private.
2. Parimenti attività cine fotografiche nel territorio sono soggette ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale la quale, in virtù del coinvolgimento dell'immagine della Città, potrà negare, differire o autorizzare anche con la richiesta di un deposito cauzionale
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 39 - Artisti di strada

1. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità. L'esercizio dell'attività nel parco di Villa Mella / Attanasio non è consentita salvo particolare autorizzazione.
2. Gli orari previsti da parte dell'ufficio competente per le prestazioni sono i seguenti:
dalle ore 9,30 alle 23.30 – dal 1° maggio al 30 settembre;
dalle ore 9,30 alle 20.00 – dal 1° ottobre al 30 aprile.
3. Sono possibili deroghe in caso di festival, sagre o altre iniziative aventi carattere di rilevanza pubblica riconosciuto dall'amministrazione comunale.
4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.
5. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.





6. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.
7. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, fiamme libere, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal Codice penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.
8. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 40 - Manifestazioni temporanee

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
3. Nel caso di installazioni su suolo pubblico e a salvaguardia dei beni pubblici il Comune potrà richiedere il versamento di una cauzione per eventuali danni.
4. Gli esercenti che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti a evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli orari consentiti dall'autorizzazione ricevuta e non protraendo l'esibizione, in ogni caso, oltre le ore 23.30.
5. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.
6. Le esibizioni in prossimità dei luoghi di culto, degli uffici pubblici, delle scuole, delle case di riposo, delle RSA, degli ambulatori medici, delle caserme, ovvero in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, così come in tutte le situazioni in cui possano arrecare difficoltà od intralcio alla viabilità, possono essere soggette a restrizioni di orario o vietate.
7. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, fiamme libere, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo, previsto e punito dal Codice Penale, ovvero altre iniziative che approfittino della buona fede e della ingenuità della gente.
8. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 41 - Raccolta indumenti e cose usate

1. Chiunque svolga l'attività di recupero di indumenti o altri oggetti usati, deve essere espressamente autorizzato ai sensi della normativa vigente e avere cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o di prolungato ingombro del suolo pubblico.
2. L'eventuale utilizzo di appositi cassonetti di raccolta soggiace alle norme previste per l'occupazione suolo.





3. I soggetti autorizzati all'attività di cui al comma 1 hanno l'obbligo di ritirare gli indumenti e le cose usate depositate con cadenza tale da impedire il deposito incontrollato degli stessi su suolo pubblico.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

TITOLO VI

SANZIONI

Art. 42 - Sistema sanzionatorio

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.

2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.

3. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, è il Dirigente/Comandante della Polizia Locale.

Art. 43 - Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.

2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.

3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 44 - Sanzioni accessorie

Alla vigilanza sull'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie, o dei provvedimenti amministrativi, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, anche avvalendosi di uffici di un altro ente.

È sempre consentito, ai sensi degli articoli 13, 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.



Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione, salvo non si tratti di merce deperibile per la quale verrà disposta l'immediata confisca con, in via principale, la devoluzione ad Enti o istituti di beneficenza o nell'impossibilità l'immediata distruzione..

Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza/ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.

Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20 della Legge n. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo della vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. L'eventuale residuo è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione ad enti o istituti di beneficenza.

Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente Regolamento si riscontri l'esigenza di fare fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione dell'attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano, e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.

Negli altri residuali casi, ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune può provvedere d'ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.

Il Comune di Limbiate, per motivi di pubblico interesse, e con provvedimento adeguatamente motivato, può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzativo di propria competenza ed eventualmente disporre la cessazione dell'attività senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove erano esercitate le attività il cui titolo autorizzativo sia stato sospeso o revocato.

L'inadempimento degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi e di sospensione o cessazione di una determinata attività previsti dalle norme del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 ad euro 450,00.

Ai sensi dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689, ai soggetti competenti all'accertamento delle violazioni amministrative, nell'espletamento delle proprie funzioni è sempre possibile accedere nei pubblici esercizi, nei locali commerciali, nonché nei locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa e nelle loro pertinenze.

Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei predetti locali e nelle loro pertinenze, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 45 - Sanzioni alternative

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle presenti norme può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a riparare il danno provocato ed a quello attinenti, organizzate da strutture pubbliche competenti e previa espressa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale.





TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 46 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente senza la necessità di modificare formalmente il presente documento.

Art. 47 - Abrogazione ed entrata in vigore

E' abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente atto, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Le norme del presente Regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare.

